

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 19 luglio 2024, n. 349
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio - Bimestri dal XVI al XX - Provincia di Brindisi - Ricognizione posti residui.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DGR n. 2037 del 07/09/2013, la Giunta Regionale ha determinato i *“Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter D.Lga n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'art. 5 sopra citato, comma 1, lett.a), punti 1 e 2, L.R. n.8/2004”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e smi, e dalla DGR n. 1825 del 12/12/2022.

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del

D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”* la Regione all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”*;
- DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”*;
- DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica*;
- DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA*;
- DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”*.

Con DD n. 227 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di BRINDISI- RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI”*, la Regione provvedeva ad:

“III. Approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di BRINDISI riportante la ricognizione dei posti disponibili nell'ambito della Provincia di Brindisi alla fine del V bimestre;

IV. Dare atto che non sono pervenute istanze nei Distretti carenti della Provincia di Brindisi dal II al V bimestre”;

Con DD n. 246 del 9.08.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 227 del*

20/07/2021 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per RSA non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V bimestre – Provincia di Brindisi- RICOGNIZIONE POSTI RESIDUI", la Regione procedeva a modificare l'allegato I – Provincia di Br – Dss carenti e a confermare e riapprovare quanto previsto nella DD 227 del 20.07.2021.

Con la predetta determina la Regione approvava altresì i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre , al periodo VI X e così via.

In particolare si prevedeva che:

"Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.

In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:

"Per i distretti in esubero

Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all'art 8 ter che "3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle strutture già presenti in ambito regionale.

*In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che "La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della **localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.*

3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica".

Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito "4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente"

Al fine di contemperare quest'ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs 502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell'assegnazione deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.

Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell'istruttoria da

effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.

Tanto al fine di garantire prioritariamente l'incremento dell'offerta anche nei distretti carenti e parzialmente carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre." Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI - X e così via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione territoriale**, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.

1. Dopo l'assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
 - per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;
 - Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero della provincia, ai fini dell'assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n. 2037/2013;
6. Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10% , gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei distretti carenti."

Alla fine del V bimestre residuavano, pertanto, nei **DSS carenti** ulteriori **210** posti così ridistribuiti:

n. 112 pl nel DSS di Brindisi;

n. 98 pl nel DSS di Francavilla Fontana

Con DD 400 del 29/12/2021 ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Brindisi- Ricognizione posti residui", la Regione provvedeva a determinare

"I. di dare atto che in tutta la provincia di Brindisi (né nei distretti carenti né nei distretti in esubero) non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa non autosufficienti ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017; II. di approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante la ricognizione dei posti disponibili in tutta la provincia di Brindisi (colonna 14)."

Alla fine del X bimestre, pertanto, residuavano nei DSS carenti ulteriori **210** posti così ridistribuiti:

n. 112 pl nel DSS di Brindisi;

n. 98 pl nel DSS di Francavilla Fontana

Nei bimestri successivi al decimo e fino al quindicesimo bimestre non risultano pervenute nella Provincia di Brindisi le istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017, dell'art. 9 del RR 4/2019 per Rsa non autosufficienti.

Pertanto, alla fine del XV bimestre residuavano nei DSS carenti ulteriori **210** posti così ridistribuiti:

n. 112 pl nel DSS di Brindisi;

n. 98 pl nel DSS di Francavilla Fontana

In merito al computo dei bimestri con la DD 227 del 20/07/2021 e con le successive DD 246/2021 e DD 400/2021 era stato chiarito che *“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni ministeriali emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n. 23 dell'8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.*

Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020”.

Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al ventesimo è la seguente:

NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE 13/05/2020			
DATA INIZIO	DATA FINE	CALCOLO TEMPORALE	BIMESTRE DI RIFERIMENTO
01/12/2019	31/01/2020	BIMESTRALE	I
01/02/2020	22/02/2020	22 GG	II
23/02/2020	15/05/2020	SOSPENSIONE	
16/05/2020	22/06/2020	38 GG	
23/06/2020	22/08/2020	BIMESTRALE	III
23/08/2020	22/10/2020	BIMESTRALE	IV
23/10/2020	22/12/2020	BIMESTRALE	V
23/12/2020	22/02/2021	BIMESTRALE	VI
23/02/2021	22/04/2021	BIMESTRALE	VII
23/04/2021	22/06/2021	BIMESTRALE	VIII
23/06/2021	22/08/2021	BIMESTRALE	IX
23/08/2021	22/10/2021	BIMESTRALE	X
23/10/2021	22/12/2021	BIMESTRALE	XI
23/12/2021	22/02/2022	BIMESTRALE	XII
23/02/2022	22/04/2022	BIMESTRALE	XIII

23/04/2022	22/06/2022	BIMESTRALE	XIV
23/06/2022	22/08/2022	BIMESTRALE	XV
23/08/2022	22/10/2022	BIMESTRALE	XVI
23/10/2022	22/12/2022	BIMESTRALE	XVII
23/12/2022	22/02/2023	BIMESTRALE	XVIII
23/02/2023	22/04/2023	BIMESTRALE	XIX
23/04/2023	22/06/2023	BIMESTRALE	XX

Nei bimestri dal sedicesimo al ventesimo bimestre risultano pervenute nella Provincia di Brindisi l'istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017, dell'art. 9 del RR 4/2019 per Rsa non autosufficienti:

Ricadente nel distretto Carente:

1. DSS FRANCAVILLA FONTANA _ Comune Francavilla Fontana: **G. M. Immobiliare (Via Madonna delle Grazie s.n.c.)** istanza di autorizzazione alla realizzazione per n.100 posti letto **di Rsa non autosufficienti di cui n. 50 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 50 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al R.R. n.4/2019**, pervenuta in data 08/02/2023 (**XVIII bimestre**)

Quanto all'istanza pervenuta dalla società G. M. Immobiliare in data 08/02/2023 ricadente nel DSS di Francavilla Fontana, si rappresenta quanto segue:

Premesso che la legge regionale n. 9 del 2017 nel disciplinare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione prevede testualmente all'art. 7 comma 1 e 2:

- "1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1";

- la DGR n. 1825 del 2022 ad oggetto "Adozione dei criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.", al punto 6, nel disciplinare le ipotesi di inammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità, dichiara inammissibili le richieste comunali di verifica di compatibilità **"qualora non risulti la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento"**;

- dunque, il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, prima di richiedere alla Regione la verifica di compatibilità di cui all' art. 3, comma 3, lettera a), L.R. n.9/2017, deve **dapprima verificare e successivamente attestare l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;**

- pertanto, condizione necessaria e preliminare al rilascio del parere di compatibilità regionale endo-procedimentale rispetto al procedimento principale di autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria di competenza comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., è **l'attestazione della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del medesimo Comune e di tutti**

i titoli da allegare all'istanza di autorizzazione alla realizzazione all'atto della trasmissione della richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune competente alla Regione, poiché costituisce un requisito di legge ed indefettibile presupposto per il rilascio del parere di compatibilità regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

-nel caso specifico, all'atto della presentazione dell'istanza (ovvero alla data del 08/02/2023) la stessa era priva di attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 LR 9/2017;

-ne consegue che il differimento dell'acquisizione della conformità urbanistica ed edilizia nel termine perentorio stabilito si configura come assegnazione dei posti ad effetto prenotativo che lede gli interessi dei soggetti che presentano istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo, stante il numero limitato di posti ancora disponibili e assegnabili nel distretto.

Tenuto conto che lo scrivente Servizio con nota prot. n. A00183/16348 del 16/10/2023 provvedeva a chiedere al Comune di Francavilla Fontana di *"attestare, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla notifica della presente, in maniera chiara ed univoca, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, se l'intervento da realizzare nell'immobile ubicato in Francavilla Fontana alla Via Madonna delle Grazie, s.n.c., alla data di presentazione dell'istanza (08/02/2023), fosse conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, con l'avviso che in caso di mancata ricezione si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ai sensi del punto 6 della succitata DGR N.1825/2022."*

Rappresentando sin da subito che *"(...) la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia deve essere piena e incondizionata, tenuto conto che l'istanza del privato fondata su un parere urbanistico ed edilizio condizionato a qualsivoglia prescrizione non sarà accolta in quanto l'iter procedurale disciplinato dalla LR 9 del 2017, che prende le mosse dal rilascio del parere di compatibilità regionale e che si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, è caratterizzato dalla definitività dei provvedimenti emessi i quali sono peraltro rilasciati "esclusivamente per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce" (art. 17 comma 1 L.R. n. 9 del 2017).*

Proprio in ragione della predetta definitività, la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti, in maniera incontrovertibile, l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art. 7 comma 2). Tale atto non può, pertanto, essere sottoposto ad alcuna prescrizione/condizione.

Va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del Comune di Francavilla Fontana, saranno causa di rigetto dell'istanza."

In riscontro alla predetta nota, l'Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana trasmetteva con pec del 26/10/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 16917 del 27/10/2023, nota prot. n. 50943 del 26/10/2023 con cui si limitava a certificare solo la conformità urbanistica dell'intervento e non anche quella edilizia.

Con nota prot n. AOO183/0019600 del 11/12/2023 lo scrivente Servizio richiedeva al Comune di Francavilla Fontana di trasmettere **"entro e non oltre tre (3) giorni dalla notifica della presente, la documentazione mancante e, pertanto, di integrare la succitata nota prot. 50943 del 26/10/2023, attestando in maniera chiara ed univoca la conformità dell'intervento da realizzarsi nell'immobile ubicato in Francavilla Fontana alla Via Madonna delle Grazie, s.n.c. alla **NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA** già alla data di presentazione dell'istanza (08/02/2023), chiarendo altresì i motivi per i quali si sia rilasciata la sola certificazione di compatibilità urbanistica dell'intervento e con l'avviso che, in caso di mancata trasmissione di quanto richiesto, si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ai sensi del punto 6 della D.G.R. n. 1825/2022."**

In riscontro alla predetta nota, con pec del 12/12/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO1830019762 del 13/12/2023, il legale rappresentante della società G.M. Immobiliare trasmetteva nota prot. 1/2023 con la quale rappresentava allo scrivente Servizio ed al Dirigente Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana che *"l'unico adempimento necessario alla definizione della Pratica riguarderebbe codesto*

Comune, mentre la scrivente società avrebbe adempiuto a tutte le formalità”

Con pec del 13/12/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0019816 del 14/12/2023, il Dirigente ad Interim del Comune di Francavilla Fontana con nota prot. n. 0062147/2023 del 13/12/2023 chiedeva allo scrivente Servizio di rimodulare il termine assegnato di 3 gg dalla notifica della nota regionale per trasmettere la documentazione richiesta, assegnando un termine congruo in attesa della nomina del Dirigente effettivo.

Tenuto conto, altresì, che

- le richieste di integrazione documentale da parte dello scrivente Servizio prevedevano un arco temporale ben definito (dapprima 10 gg, successivamente 3 giorni) entro il quale la documentazione relativa all’attestazione della conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia doveva pervenire alla Regione, non potendo far ricadere sul privato l’inerzia dell’amministrazione comunale nella trasmissione della documentazione. Inoltre, l’imposizione di un termine per l’adempimento è necessaria a garanzia della *par condicio* di tutti i concorrenti che partecipano e della celere conclusione del sub procedimento di soccorso istruttorio da un lato e delle procedure di assegnazione dei posti disponibili dall’altro, stante l’istruttoria in corso dei bimestri successivi di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- è decorso, ampiamente, il termine perentorio assegnato di dieci giorni dalla notifica della predetta comunicazione (prot. n.AOO183/16348 del 16/10/2023) e di tre giorni dalla notifica della successiva comunicazione (prot. n.AOO183/0019600 del 11/12/2023) e allo spirare di tale termine, l’amministrazione è tenuta a procedere e a concludere il procedimento, non essendo consentita un’ulteriore dilazione del termine oltre quelli perentori assegnati nelle predette note per poter integrare la documentazione;
- già con nota prot. n. AOO183/16348 del 16/10/2023, lo scrivente Servizio aveva comunicato *“Va da sé che eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del Comune di Francavilla Fontana, saranno causa di rigetto dell’istanza.”*
- Ad oggi il Comune di Francavilla Fontana non ha rilasciato l’attestazione relativa alla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia relativa al progetto di cui all’istanza del 08/02/2023

Per tutto quanto sopra rappresentato, in ragione delle suesposte argomentazioni, con la presente, si dichiara **inammissibile** l’istanza di autorizzazione alla realizzazione pervenuta dalla società G.M. Immobiliare per violazione dell’art. 7 comma 2 della L.R. n.9/2017 ovvero per mancanza dell’attestazione della conformità dell’intervento alla normativa EDILIZIA alla data di presentazione dell’istanza ovvero alla data del 08/02/2023

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull’istanza su indicata si propone di:

- I. approvare l’Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante l’elenco delle istanze pervenute dal XVI al XX bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 9), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 10) nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XX bimestre;
- II. dare atto che nei distretti in esubero della provincia di Brindisi non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa non autosufficienti ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017;
- III. di notificare il presente provvedimento al Comune di Francavilla Fontana ed alla società G. M. Immobiliare

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. di approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Brindisi riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XVI al XX bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 9), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione (colonna 10) nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XX bimestre;
 - II. di dare atto che nei distretti in esubero della provincia di Brindisi non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa non autosufficienti ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017;
 - III. di notificare il presente provvedimento al Comune di Francavilla Fontana ed alla società G. M. Immobiliare
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d. il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- e. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro

ALLEGATO 1 PROVINCIA DI BRINDISI - DSS CARENTI											
colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9	colonna 10	colonna 11	
ASL BR	DISTRETTI	COMUNE	POPOLAZIONE 2015 (fine periodo)	TOTALE DISTRETTO	FABBISOGNO POSTI LETTO ANZIANI - NUOVE AUTORIZZAZIONI (30% aggiuntivo rispetto ai posti accreditabili)	FABBISOGNO POSTI DEMENZE - NUOVE AUTORIZZAZIONI (30% aggiuntivo rispetto ai posti accreditabili)	CALCOLO DEI POSTI COMPLESSIVAMENTE RIMANENTI DOPO IL DECIMO BIMESTRE	ISTANZE PERVENUTE DAL SEDICESIMO AL VENTESIMO BIMESTRE	POSTI ASSEGNATI	MOTIVAZIONE	CALCOLO DEI POSTI COMPLESSIVAMENTE RIMANENTI DOPO IL VENTESIMO BIMESTRE
TOTALE POPOLAZIONE ASL BR 2015			398.661	176	34	210 di cui 176 pl fabbisogno posti letto anziani 34 pl fabbisogno posti letto demenze					210 di cui 176 pl fabbisogno posti letto anziani 34 pl fabbisogno posti letto demenze
1	DSS BRINDISI	Brindisi	88.302	107.662			112		0		112
		San Vito dei Normanni	19.360								
2	DSS FASANO	Cisternino	11.611	82.709							
		Fasano	39.780								
		Ostuni	31.318								
3	DSS FRANCAVILLA FONTANA	Carovigno	16.615	104.284			98	G. M. Immobiliare (Via Madonna delle Grazie s.n.c.) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n.100 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui n. 50 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 50 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, pervenuta in data 08/02/2023 (XVIII bimestre)	0	Istanza di autorizzazione alla realizzazione inammissibile per violazione dell'art. 7 comma 2 della L.R. n.9/2017 ossia per mancanza dell'attestazione della conformità dell'intervento alla normativa EDILIZIA alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data del 08/02/2023.	98
		Ceglie Messapica	20.076								
		Francavilla Fontana	36.641								
		Oria	15.296								
		San Michele Salentino	6.351								
		Villa Castelli	9.305								
4	DSS MESAGNE	Cellino San Marco	6.655	104.006							
		Ercolie	8.840								
		Latiano	14.671								
		Mesagne	27.164								
		San Donaci	6.768								
		San Pancrazio Salentino	10.050								
		San Pietro Vernotico	13.786								
		Torchiarolo	5.477								
Torre Santa Susanna	10.595										
TOTALE POPOLAZIONE ASL BR 2015			398.661	176	34	210		0		210	

Elena
Memeo
18.07.2024
14:36:58
GMT+00:00

